

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA**

in composizione monocratica, in persona del Cons. Gianpiero D'Alia, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA n. 140/2025**

nel giudizio in materia pensionistica, iscritto al **n. 23662** del registro di Segreteria,

**proposto da**

**T. G.** (cod. fisc.: omissis), nato a omissis il omissis ed ivi residente in via omissis, omissis, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Francesco Pullano, con studio in Catanzaro, via Carmine Lidonnici n° 5 (fax n. 0961/726108), e domicilio digitale eletto al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: francesco.pullano@avvocaticatanzaro.legalmail.it;

**contro**

**1) MINISTERO DELL'INTERNO – DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 158 c.g.c., dal Dirigente dell'Ufficio VII, Trattamento di pensione e previdenza dr. Sergio WRETSCHKO;

**2) ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE**, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Teresa Pugliano e dall'avv. Caterina Battaglia, elettivamente domiciliato presso la sede Avvocatura INPS in Catanzaro, via Tommaso

Campanella.

**per l'annullamento**

del decreto n. 972 del 2022, relativo alla posizione 20.462/B del 13 maggio 2022, di diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie del ricorrente richiesto ai fini dell'ottenimento della pensione privilegiata ordinaria.

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

visti gli altri atti e documenti di causa;

visto il d.lgs. n. 174/2016, recante il codice della giustizia contabile;

uditi, nella pubblica udienza del 9 giugno 2025, l'avv. Francesco Pullano, per il ricorrente, e l'avv. Caterina Battaglia, per l'INPS, i quali hanno concluso come da verbale di udienza. Nessuno è comparso per il Ministero dell'Interno.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

**1.** Con **ricorso**, depositato il 19 luglio 2023, il signor G. T., già commissario della Polizia di Stato, in quiescenza dal 1° novembre 2020 per raggiungimento del limite d'età, ha chiesto il riconoscimento della causa di servizio di una serie di patologie ai fini della richiesta di pensione privilegiata ordinaria. Ha, in particolare, affermato che, al termine della propria carriera, ha prestato servizio presso la Questura di omissis - Ufficio di Gabinetto; che in passato ha svolto servizi di piantonamento, di ordine pubblico e di polizia giudiziaria; che, il 14 gennaio 2020, ha presentato istanza di dipendenza della causa di servizio per le seguenti patologie: discopatie C5-C6-C6-C7, gonalgia bilaterale, poliartralgia Osteocondilite vertebrale, ipertensione arteriosa; che il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina, con verbale n. ME120005130 del 1° dicembre 2020, ha riconosciuto la

dipendenza da causa di servizio per tutte le patologie, ascritte alla Tabella A Categoria 7; che, inoltre, il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina, con verbale n. ME 122000925 del 22 febbraio 2022, ha provveduto alla specificazione delle date corrette di conoscibilità delle infermità ed ha riconosciuto un peggioramento della patologia costituita da segni di artrosi cervicale lombare con iniziale discopatia L5-S1 confermando, comunque, l'ascrivibilità delle patologie alla tabella A Categoria 8; che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha, tuttavia, respinto la domanda di riconoscimento della dipendenza della causa di servizio, per l'infermità dovuta a ipertensione arteriosa con segni di organicità cardiaca e per l'infermità gonartrosi bilaterale a lieve incidenza funzionale e ha disposto il non luogo a procedere per l'infermità artrosi cervicale dorsale lombosacrale a modica incidenza funzionale. Secondo il ricorrente, tali decisioni sarebbero illegittime perché assunte sulla scorta del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, il quale avrebbe effettuato una valutazione errata della dipendenza da causa di servizio delle patologie dell'istante, circoscrivendola, peraltro, al solo periodo di servizio1993 - 2017, senza considerare i periodi di servizio attivo effettivamente svolto.

**2.** Con **decreto** del 7 agosto 2023 è stata fissata l'udienza del 18 gennaio 2024. Il ricorso e il decreto sono stati ritualmente notificati al Ministero dell'Interno.

**3.** Con **memoria**, depositata l'8 gennaio 2024, si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno ed ha eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice contabile trattandosi di domanda di equo indennizzo e, nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso.

**4.** Con **ordinanza** a verbale del 18 gennaio 2024, il GUP ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS ed ha fissato l'udienza discussione del ricorso per il 13 giugno 2024. L'ordinanza è stata tempestivamente notificata all'INPS.

**5.** Con **memoria**, depositata il 29 maggio 2024, si è costituito in giudizio l'INPS ed ha chiesto il rigetto del ricorso nei confronti dell'istituto previdenziale, considerato che il giudizio riguarda esclusivamente profili medico-legali.

**6.** All'**udienza** del 13 giugno 2024 nessuno è comparso per il Ministero dell'Interno e i difensori delle parti presenti hanno concluso come da verbale di udienza. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione mediante lettura del dispositivo.

**7.** Con **sentenza non definitiva** n. 116 del 28 giugno 2024, il GUP ha rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Ministero dell'Interno,

considerato che, dalla lettura del ricorso ed in ragione dei chiarimenti resi in udienza dalla difesa del ricorrente, la domanda del signor T. è funzionale in via esclusiva al riconoscimento della causa di servizio delle patologie in esame ai fini della futura richiesta di pensione privilegiata ordinaria.

**8.** Con **ordinanza** n. 42 del 13 giugno 2024 il GUP ha, altresì, disposto consulenza medico-legale, da affidare al Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti, sul seguente capitolo: "*1) Se le patologie "discopatie C5-C6-C6-C7; gonalgia bilaterale; poliartralgia Osteocondilite vertebrale; ipertensione arteriosa" lamentate dal ricorrente T. G. sono dipendenti da causa servizio 2) in caso affermativo, a che tabella e a quale categoria sono ascrivibili.*". Ha,

quindi, fissato l'udienza del 12 dicembre 2024 per la prosecuzione del giudizio.

**9.** Con **decreto** del 26 novembre 2024, è stato disposto il rinvio dell'udienza al 13 maggio 2025, considerato che il richiesto parere medico-legale non era stato ancora depositato.

**10.** Con **decreto** del 19 marzo 2025, l'udienza del 13 maggio 2025 è stata ulteriormente rinviata al 9 giugno 2025, in ragione del decreto presidenziale n. 69, emesso in pari data, di nomina del nuovo Giudice monocratico per il trasferimento del magistrato assegnatario ad altro incarico.

**11.** Il **parere medico-legale** prot. n. 7740 è stato, quindi, depositato il 14 aprile 2025.

**12.** Con **nota** del 6 maggio 2025, depositata il 7 maggio 2025, il Ministero dell'Interno, preso atto della fissazione dell'udienza di discussione del giudizio, ha confermato quanto già rappresentato nella memoria dell'8 gennaio 2024.

**13.** Con **note autorizzate**, depositate il 28 maggio 2025, il ricorrente, preso atto del parere medico legale, ha insistito per l'integrale accoglimento del ricorso mentre le parti resistenti non hanno depositato note autorizzate per contestare il contenuto della CTU medico legale.

**14.** All'**udienza** del 9 giugno 2025, i difensori delle parti presenti hanno insistito nelle rispettive domande, eccezioni e difese. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione mediante lettura del dispositivo in udienza.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

**15.** Il ricorso è **meritevole di accoglimento** nei termini di seguito indicati.

Con l'atto introduttivo del giudizio, il ricorrente ha chiesto, ai fini

dell'ottenimento del trattamento pensionistico privilegiato, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie dovute a "*Discopatia C5 – C6 – C6 – C7; Gonalgia bilaterale; Poliartralgia Osteocondilite Vertebrale ipertensione arteriosa.*", negato con decreto n. 0972 del 13 maggio 2022 del Ministero dell'Interno, sulla base del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio dell'8 febbraio 2022. Come è noto, l'art. 67, primo comma, del d.P.R. n. 1092/1973 dispone che "*Al militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da causa da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e non siano suscettibili di miglioramento spetta le pensione.*". È, altresì, noto che *"[…] "per fatti di servizio" si debbono intendere eventi e circostanze strettamente correlati all'adempimento degli obblighi di servizio da parte del pubblico dipendente, civile o militare. Essi sono riconoscibili in base ai principi della finalità di servizio e dell'attualizzazione del rischio insisto nell'attività di adempimento dei relativi obblighi imposti ad un determinato soggetto. In particolare, il servizio del pubblico dipendente deve assumere, nel caso concreto, un effettivo rilievo causale o concausale in immediata correlazione agli scopi insiti nell'attività svolta dal dipendente in favore della P.A. (finalità di servizio).*", che l'art. 67, primo comma, del d.P.R. n. 1092/1973 cit. *"[…] non prevede una presunzione assoluta, o relativa, di dipendenza dal servizio degli eventi morbosi e lesivi della integrità personale dei quali sia soltanto provato che si verificarono durante la prestazione del servizio stesso, per cui una mera coincidenza temporale non consentirebbe di considerare realizzato il presupposto voluto dalla legge.*" e che costituisce "*[…] titolo, per il conseguimento di pensione privilegiata, anche l'infermità di natura c.d.*

*endogena, avente un substrato organico costituzionale e eredo-patologico, purché nel servizio prestato possano essere individuati episodi, condizioni, eventi – da indicarsi ed adeguatamente documentarsi, a cura del ricorrente – che, per il loro carattere eccezionale, tenuto conto della eziopatogenesi del singolo caso, possano assurgere al ruolo di concause, in senso medico legale, cioè di fattori in assenza dei quali è certo o almeno probabile che il soggetto non sarebbe andato incontro all'insorgenza o ad un'evoluzione della malattia, particolarmente significativa nel determinismo della menomazione dell'integrità personale.*" (cfr., tra le tante, Sez. giur. Campania, sentenza n. 305 del 15 maggio 2023; id. in termini, Sez. giur. Puglia, sentenza n. 540 dell'8 agosto 2022; Sez. giur. Emilia-Romagna, sentenza n. 88 del 10 maggio 2022). Nel caso in esame, il Collegio Medico Legale della Corte dei conti, con il parere prot. n. 7740, depositato il 14 aprile 2025, ha affermato che "*la patologia "Discopatie C5-C6-C6-C7, comprensiva anche della poliartralgia e dell'osteocondilite vertebrale, meglio inquadrabile come "Artrosi cervico-dorso-lombare con discopatie degenerative nel tratto C5-C7 e in L5-S1 ad impegno funzionale" è SI dipendente da causa di servizio e meritevole di una ascrivibilità di tabella A 8^ ctg;*" che "*l'infermità "gonalgia bilaterale", meglio inquadrabile come "condropatia rotulea bilaterale con segni iniziali di artrosi a carico dei piatti tibiali ad impegno funzionale" è SI dipendente da causa di servizio e meritevole di una ascrivibilità di tabella A 8^ ctg;*" che "*l'infermità "ipertensione arteriosa" meglio inquadrabile come "ipertensione arteriosa in buon compenso di circolo (FE:59%) con il trattamento farmacologico" NON è dipendente da causa di servizio e pertanto decade la necessità di ascrivibilità tabellare richiesta in ordinanza.*"; e che, pertanto, "*le due infermità giudicate*

*SI dipendenti per cumulo sono ascrivibili ad una 7° ctg della Tabella "A"".*

L'organo medico-legale ha svolto un'analisi approfondita delle patologie poste a fondamento della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio al fine di "*correlare segni e sintomi relativi alle infermità patite con il servizio quali/quantitativamente svolto dal ricorrente.*" ed ha esaminato l'intera carriera professionale del ricorrente. A tale ultimo riguardo, ha, infatti, evidenziato che "*il Commissario della Polizia di Stato G. T., è entrato nella Polizia di Stato il 25.01.1981, a termine del Corso di Formazione presso la Scuola Allievi di* omissis*, ed è stato assegnato in data 06.11.1981 all'autoparco di* omissis*, dove rimase fino al 14.03.1985. In tale sede, il ricorrente ha svolto diversi servizi di piantonamento al Corpo di guardia con turni (mattina, pomeriggio e notte) e per tutta la durata del processo MORO venne messo a disposizione degli avvocati dello Stato impiegati nelle udienze, accompagnandoli nei loro spostamenti. Successivamente il T. è stato trasferito al I° Reparto celere di* omissis*, fino al 22.11.1985 dove ha svolto numerosi servizi nella conduzione di mezzi blindati in occasione di manifestazioni di ordine pubblico nonché servizi di piantonamento verso obiettivi politici, sia diurni che notturni, spesso in condizioni climatiche proibitive subendo, in tale senso perfrigerazioni ed alterate posture di colonna. In aggiunta, a valle del precedente impiego il T. è stato assegnato alla Questura di* omissis *con successiva assegnazione al Commissariato di P.S. di* omissis*, ove è rimasto fino al 27.09.1986. In tale sede ha svolto turni in quinta di attività di Polizia Giudiziaria. Tali compiti comprendevano, posti di blocco, perlustrazioni montane al fine di addivenire ai nascondigli di persone sequestrate in ostaggio dalla Criminalità Calabrese in condizioni climatiche avverse. In seguito, il T.*

*ha effettuato per un anno (28.09.1986 – 31.03.1987) il Corso di formazione per Sovrintendente presso la Scuola di Polizia di* omissis*. In data 01.04.1987 è stato poi assegnato al Commissariato di* omissis *(*omissis*), dove è stato nominato responsabile della Squadra Volante ma anche responsabile del Reparto Celere di* omissis *(*omissis*) che all'epoca operava presso il Comune di* omissis*. Anche in questa sede il ricorrente operava in condizioni climatiche proibitive a causa dei forti venti e la presenza di neve sul* omissis*. Infine, dall'11.04.1990 al 20.06.1993, con una breve parentesi di un anno relativo al corso di Formazione per Vice-Ispettore, il T. ha prestato servizio presso il Commissariato della P.S. di* omissis *(*omissis*) quale Viceispettore, con compiti inerenti all'attività di polizia giudiziaria al fine di combattere la Criminalità organizzata* omissis*. Da ultimo è stato assegnato al Commissariato di* omissis *alla Sezione di P.G. delegata dalla Procura di* omissis *con compiti di polizia giudiziaria attinenti a reati contro la P.A. e prima del congedo ha ricoperto il ruolo di Responsabile F.F. della Sezione di P.G..*". Sulla base dei servizi svolti dal ricorrente durante l'intera carriera professionale, il Collegio Medico Legale ha concluso che "*Pur concordando con le parti presenti alle operazioni peritali di questa Corte, relativamente al fatto che il Vice Ispettore ha svolto compiti di istituto consoni al grado e al ruolo rivestito, la Scrivente non può disattendere quanto descritto e oggettivato nel foglio matricolare a firma del Questore di* omissis", considerato che "*il T. ha svolto diversi incarichi in situazioni climatiche estreme e per il ripetersi di anni*" e che, pertanto, "*appare plausibile che, il tipo di servizio espletato, nelle condizioni climatiche più disparate, su terreni boschivi, caratterizzati da pendii e da sentieri scoscesi ed in ogni condizione meteo-climatica, possa, nel rispetto dei criteri, cronologico,*

*qualitativo, modale e della continuità fenomenologica, aver agito in modo causale o quantomeno concausale nel determinismo della menomazione artrosica a carico della colonna cervico-dorso-lombare, così come per la patologia a carico del ginocchio destro e sinistro, ovvero una condropatia rotulea bilaterale con artrosi iniziale che rappresentano in realtà un epifenomeno ad espressione nel medesimo quadro morbigeno.*". In ragione della suesposta (e documentata) attività di servizio, esaminata integralmente a differenza di quanto risulta dalla delibera del Comitato di verifica per le cause di servizio dell'8 febbraio 2022, che ha liquidato in maniera sintetica e parziale il *curriculum* professionale del ricorrente, limitando, peraltro, l'esame della stessa solo al periodo 1993- 2017 ("*dal 1993 al 2017 è stato impiegato nella sezione di PG della Procura di* omissis *svolgendo le normali attività di indagini di PG previste per il ruolo ricoperto svolgendo mansioni prevalentemente all'interno degli Uffici del Tribunale.*"), il CML presso questa Corte, sussistendo un obiettivo nesso causale o concausale tra il servizio complessivamente svolto dal signor T. ed alcune della patologie accertare, ha concluso che "*l'ascrivibilità tabellare per la menomazione "Artrosi cervico-dorso-lombare con discopatie degenerative nel tratto C5-C7 ed in L5-S1 ad impegno funzionale" comprensiva sia della poliartralgia che della osteocondrite vertebrale, merita una valutazione di ascrizione alla Tabella A 8° categoria*", che "*Per l'infermità a carico del ginocchio destro e sinistro patita dal ricorrente, ossia "condropatia rotulea bilaterale con segni iniziali di artrosi a carico dei piatti tibiali ad impegno funzionale" considerata la bilateralità e l'esame obiettivo all'epoca condotta dalla CMO di Messina, ossia "scrosci articolari, ballottamento rotuleo presente, ipotonotrofisma muscolare,*

*palpazione dolente su entrambe l'emirime, articolarità limitata e riferita dolente ai massimi gradi estremi. Manovre meniscali positive per lesioni meniscali, in assenza però di una lassità legamentosa e la negatività nel test del cassetto anteriore e posteriore e di quello della raspa" pare congruo una ascrivibilità di 8° ctg della tabella A in difformità a quanto allora riconosciuto tenuto conto che il quadro obiettivo, condotto presso l'Ente Militare mostra una limitazione che seppur compatibile con il servizio, nasconde un'evolutività in senso degenerativo nel tempo meritevole pertanto di una migliore ascrivibilità tabellare.*" e che, viceversa, con riguardo all'ultima infermità in esame, "*l'ipertensione arteriosa in buon compenso di circolo (FE:59%)*", "*il valore della pressione arteriosa dipende in massima parte da fattori eredocostituzionali e solo in collatere dalla adozione di stili di vita particolarmente stressanti e adottati fin dalla giovane età.*", posto che "*dall'esame ecolordoppler allegato al ricorso non mostra alcun danno d'organo residuo nel ricorrente, come dimostrano le normali dimensioni cavitarie del ventricolo sinistro e a FE conservata*", sicché "*non può riconoscersi dipendente da causa di servizio, in quanto non sono ravvisabili nel servizio fattori efficienti e determinanti tali da assurgere a valore quantomeno concausale efficiente e determinante nell'insorgenza e/o evoluzione dell'infermità "de qua"*". In ragione di quanto sopra evidenziato, questo GUP non ritiene di doversi discostare dal parere reso dal Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti nella relazione prot. n. 7740 depositata il 14 aprile 2025, al quale si fa integrale rinvio, perché il menzionato parere medico-legale ha tenuto conto di tutta la documentazione in atti ed è fondato su attendibili elementi di fatto e su convincenti argomentazioni logico-giuridiche oltre che su di un idoneo supporto medico-

scientifico. Peraltro, le conclusioni della relazione non sono state oggetto di contestazione da parte delle amministrazioni resistenti. Ne deriva che il ricorrente ha diritto a vedersi riconosciuta la dipendenza da causa di servizio, ai fini dell'ottenimento dei correlati benefici pensionistici, della patologia *"Discopatie C5-C6-C6-C7, comprensiva anche della poliartralgia e dell'osteocondilite vertebrale, meglio inquadrabile come "Artrosi cervico-dorso-lombare con discopatie degenerative nel tratto C5-C7 e in L5-S1 ad impegno funzionale"*, ascrivibile alla tabella A Categoria 8^ , e dell'infermità *"gonalgia bilaterale", meglio inquadrabile come "condropatia rotulea bilaterale con segni iniziali di artrosi a carico dei piatti tibiali ad impegno funzionale"*, con ascrivibilità alla tabella A Categoria 8^, e non anche per l'infermità *"ipertensione arteriosa" meglio inquadrabile come "ipertensione arteriosa in buon compenso di circolo (FE:59%) con il trattamento farmacologico"*. Pertanto, il ricorso è meritevole di accoglimento nei termini indicati dalla già menzionata relazione medico-legale del CML della Corte dei conti, con il conseguente riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle due infermità sopra indicate le quali, per cumulo, sono ascrivibili alla Tabella A Categoria 7^.

**16.** Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 31, primo comma, c.g.c., e, pertanto, le amministrazioni convenute devono essere condannate al pagamento, in ragione del 50% ciascuno e in favore del ricorrente, delle spese e degli onorari di difesa, che si liquidano nell'importo complessivo di euro 2.000,00 oltre alle spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A., con distrazione al procuratore che ne ha fatto richiesta.

**17.** Infine, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 52 del d.lgs.

n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

**P.Q.M.**

Il Giudice delle pensioni in composizione monocratica presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, **accoglie il ricorso** come da motivazione. Condanna il Ministero dell'Interno e l'INPS al pagamento, in ragione del 50% ciascuno e in favore del ricorrente, delle spese e degli onorari di difesa, liquidati in euro 2.000,00, oltre alle spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A., con distrazione in favore del procuratore antistatario. Dispone che, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, a cura della Segreteria della Sezione giurisdizionale, le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente siano oscurate, in caso di riproduzione del presente provvedimento in qualsiasi forma, e che, a tale fine, la Segreteria della Sezione giurisdizionale applicherà la disposizione di cui all'art. 52, terzo comma, del d.lgs. n. 196/2003.

Manda in Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 9 giugno 2025.

Il GUP

Gianpiero D'Alia

*Firmato digitalmente*

Depositata in data 10/06/2025

Il Funzionario

Dott.ssa Francesca Deni

*Firmato digitalmente*

In esecuzione del sopra riportato provvedimento, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Catanzaro, (data della firma digitale).

Il responsabile della Segreteria pensioni

Dott.ssa Francesca Deni

*Firmato digitalmente*